



COMUNE DI FICCARAZZI
Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 46 DELL' 08.07.2022

OGGETTO:	UTILIZZO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FICCARAZZI, ARCH. FERDINANDO REALMUTO CAT. D3, FUNZIONARIO TECNICO , EX L.311/2004,ART.1,C.557ETC..., PRESSO IL COMUNE DI MARIANOPOLI. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **otto** del mese di **luglio** alle ore **12:45** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Avv. Giovanni Giallombardo** nella sua qualità di – **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

	COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GIALLOMBARDO	GIOVANNI	X	
2	SAVERINO	BIAGIO		X
3	DOMINO	PIETRO	X	
4	CUCCIO	SERGIO DOMENICO		X
5	LANZA	GIUSEPPE	X	
6	BLANDO	MARILYN	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Avv. Maria Letizia Careri**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: UTILIZZO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FICARAZZI ARCH. FERDINANDO REALMUTO CAT. D.3, FUNZIONARIO TECNICO, EX L. 311/2004, ART. 1 CO. 557 ETC., PRESSO IL COMUNE DI MARIANOPOLI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con le precedenti delibere G.C. nn. 25 del 25.03.2021 e 67 del 25.10.2021, è stato autorizzato l'utilizzo temporaneo ex L. 311/2004, art. 1 c. 557 etc. presso il Comune di Marianopoli del dipendente del Comune di Ficarazzi arch. Ferdinando Realmuto, dal 01.05.2021 fino al 31.05.2022;
- con nota protocollo n. 4482 del 30.06.2022, il Sindaco del Comune di Marianopoli ha chiesto al Sindaco di questo Comune l'assenso preventivo per l'utilizzo a tempo parziale, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della legge 23.12.2004 n. 311 (al di fuori dell'orario di lavoro ordinario) del dipendente a tempo indeterminato, Arch. Ferdinando Realmuto, inquadrato nella categoria cat. D3, profilo professionale funzionario tecnico per un ulteriore periodo di anni uno;
- il suddetto dipendente, attualmente assegnato al Settore III Tecnico, ha manifestato la propria disponibilità a riguardo.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004. n. 311, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1. comma 557, della legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 il quale testualmente: "L'art. 1. comma 557. della legge 311/2004 configura una situazione noi dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato - Sezione 111 n. 2.141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni - Autonomie locali del 14.09.2000);
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1 comma 557, della legge N. 311/2004";

RICHIAMATO l'art. 53 del D.Lgs. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. ed in particolare:

- il comma 2, secondo cui *le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati;*
- il comma 5, secondo cui *in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza ... sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente;*
- il comma 7, secondo cui *i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;*
- il comma 8, secondo il quale *le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dei dipendenti stessi.*
- il comma 10, secondo cui *"L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni".*

VISTO l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, secondo il quale *"Gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia"*.

VISTO, altresì, l'art. 33 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Delibera di Giunta Municipale n° 69 del 01/10/2019 e modificato con delibera di Giunta Municipale n° 42 del 29/06/2022 e il Piano di prevenzione della corruzione 2021/2023 in materia di incarichi e attività non consentite ai dipendenti dell'Ente.

RILEVATO, alla luce delle superiori prescrizioni, che ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento da parte del personale dipendente di ulteriori attività esterne devono ricorrere le seguenti condizioni: la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico - l'insussistenza conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica

amministrazione - la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.

DATO ATTO CHE:

- l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro e non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa ordinaria svolta presso questo Ente;
- la portata dell'impegno richiesto risulta conciliabile con l'esigenza della salvaguardia dell'energia lavorativa del dipendente a favore di questo Ente;
- l'incarico costituisce motivo di crescita professionale, anche nell'interesse dell'Ente;
- l'incarico non è in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- non sussistono situazioni neppure potenziali di conflitto di interesse.

RITENUTO, quindi, che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge, che non si configurano conflitti di interesse, neanche potenziali tra gli interessi del Comune di Ficarazzi e che detto incarico risulta compatibile con i compiti istituzionali e non arreca pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Ente.

VISTO il parere favorevole prot. n. 13678 del 08.07.2022 espresso a riguardo dal Responsabile del Settore III Ing. Salvatore Cecchini.

PRECISATO che, sulla base di quanto rappresentato dal dipendente interessato, quest'ultimo svolgerà la sua prestazione in favore del Comune di Marianopoli, di norma, il lunedì e il venerdì, secondo l'articolazione oraria concordata con l'Ente utilizzatore, ferma restando la possibilità di effettuare variazioni, in base alle esigenze che di volta in volta dovessero sorgere per le Amministrazioni.

PRECISATO che gli emolumenti economici retributivi relativi a detta attività extraorario verranno direttamente corrisposti al dipendente dal Comune di Marianopoli, che sosterrà la spesa, comprensiva di oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ed Irap, per detto dipendente utilizzato al di fuori dell'orario di lavoro per un importo pari al compenso mensile previsto per la categoria (D.3) e posizione economica di appartenenza (D.3), tenuto conto della retribuzione complessiva attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore.

PRECISATO che per ogni eventuale rinnovo o proroga dovrà rinnovarsi l'istanza di autorizzazione che non può essere generica e a tempo indeterminato, ma delimitata al periodo indicato o, in mancanza, ristretta ad un arco temporale definito.

RITENUTO di autorizzare, ai sensi dell' art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, il dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, Arch. Realmuto Ferdinando cat. D3, posizione giuridica D3, profilo professionale Funzionario tecnico, a prestare attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro per n. 18 (diciotto) ore settimanali a favore del Comune di Marianopoli per la durata di anni uno .

PRESO ATTO dell'acquisizione del parere favorevole reso, ai sensi degli art. 49 e 147 bis D.Lgs. n.267/2000, da Responsabile del Settore Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica.


DATO ATTO che il provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Con voti unanimi favorevoli dei presenti espressi nei modi e forme di legge.

DELIBERA

Per i motivi meglio esposti in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. Di autorizzare il dipendente a tempo indeterminato e parziale, di questo Ente, Arch. Realmuto Ferdinando, cat. D3, a prestare attività lavorativa aggiuntiva (c.d. scavalco), ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004, oltre l'orario di lavoro, per n. 18 (diciotto) ore settimanali presso il Comune di Marianopoli per la durata di anni uno.
2. Di stabilire che gli emolumenti economici retributivi relativi a detta attività extraorario verranno direttamente corrisposti al dipendente dal Comune di Marianopoli, che sosterrà la spesa, comprensiva delle voci di salario accessorio e degli oneri diretti e riflessi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ed Irap, per detto dipendente utilizzato al di fuori dell'orario di lavoro per un importo pari al compenso mensile previsto per la categoria (D.3) e posizione economica di appartenenza (D.3), tenuto conto della retribuzione complessiva attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore.
3. Di trasmettere al dipendente interessato e al Comune di Marianopoli, il provvedimento per garantirne conoscenza e affinché quest'ultimo provveda a informare questa Amministrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'oggetto dello stesso e del compenso riconosciuto.
4. Di rimettere al Responsabile del Settore Amministrativo le attività consequenziali, compresa la pubblicazione sul sito internet dell'Ente sezione "Amministrazione Trasparente"- sotto sezione "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" dei dati relativi all'oggetto, alla durata e al compenso, nonché la comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sito.
5. Di dichiarare, con apposita votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'imminente scadenza del termine di 30 giorni per provvedere.



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:UTILIZZO TEMPORANEO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FICCARAZZI
ARCH. FERDINANDO REALMUTO CAT.D3, FUNZIONARIO TECNICO
EX L.311/2004, ART. 1, C. 557 ETCC., PRESSO IL COMUNE DI MARIANOPOLI.**

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 08.07.2022



*Il Responsabile del Settore I
Geom. Giovanni Morana*

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to *Avv. Giovanni Giallombardo*

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to *Sig. Pietro Domino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*



Ficarazzi li, 11.07.2022

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva l' **08.07.2022**;

perche dichiarata immediatamente eseguibile (art.12,comma 2°L.R. 44/91);

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, _____

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____, N. _____ Reg. Pub. come prescritto dall'art.11 comma 1, L.R. 44/91;

L'Incaricato Albo Pretorio
F.to *Sig. Pietro Buttitta*

Il Segretario Comunale
F.to *Avv. Maria Letizia Careri*

Ficarazzi li, _____